

Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.	Entrata	
	Uscita	<b>1252/2021</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza
		<b>05/03/2021</b>
Responsabile di Protocollo		
Area Amministrativa	Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG
		Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità		
AAC	Codice Cat.	N. Reg
		Data Reg.
Data di Pubblicazione		
Responsabile Pubblicazione		

Ai	Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
E-Mail	LORO MAIL
E p.c.	Consiglieri Nazionali
E-Mail	LORO MAIL

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C	13	2021	SB	bb

Oggetto:	<b>Tessera digitale “Smart Card”: informativa.</b>
----------	--

Gentili/Egregi Colleghi,

si invia la presente nota per dare risposta ad alcuni quesiti pervenuti da parte degli Ordini territoriali relativamente al rilascio ed alla natura della smart card.

A tal riguardo, si richiama quanto già comunicato con le circolari CONAF n.5/2011 e 10/2011 e si precisa che il Consiglio Nazionale rilascia agli iscritti, attraverso gli Ordini Territoriali, la “Smart Card” in sostituzione del timbro analogico (timbro a tampone”) e del tesserino cartaceo. Pertanto, all’atto di iscrizione, ogni Ordine territoriale è tenuto a rilasciare al proprio iscritto la tessera digitale quale documento d’identità (art.12 legge n.3 1976).

**Pertanto alla luce di quanto sopra espresso, il rilascio della smart card è obbligatorio all’atto dell’iscrizione qualunque sia lo stato giuridico/lavorativo dell’iscritto all’albo.**

Per quel che concerne l’articolo 1 del DPR 30 aprile 1981, n.350 che recita *“I dotti agronomi ed i dotti forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l’esercizio della libera professione e che pertanto - ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all’albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell’ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell’ordine consegna all’interessato il timbro professionale che deve essere restituito all’espletamento dell’incarico stesso.”* occorre precisare quanto segue.

La restituzione del timbro presso l’Ordine di appartenenza all’espletamento dell’incarico, è superato dal parere rilasciato dal Ministero della Giustizia del 9 novembre 1995 (che si allega) in cui si riporta che non è più obbligatorio il deposito del timbro presso l’Ordine per i pubblici dipendenti. Pertanto, tale

**Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dotti Agronomi e dei Dotti Forestali  
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

*Ministero della Giustizia*

disposizione, supera il problema di dover restituire un timbro, quello digitale, che per sua natura mal si concilia con la regola della restituzione all'Ordine di appartenenza.

Inoltre si comunica che, così come appurato nelle opportune sedi, il timbro digitale non è previsto nelle smart card rilasciate agli iscritti che, nella loro anagrafica sul SIDAF, non riportano la spunta sul SI alla voce “[Autorizzato ad utilizzare il timbro?](#)”.

Per quanto attiene l'emissione della smart card ed al suo rinnovo, occorre discernere due livelli:

- 1) la Smart card in qualità di documento legale attestante l'iscrizione all'albo;
- 2) la Smart card nelle sue funzioni operative di firma digitale e carta nazionale dei servizi.

La Smart card in qualità di **documento legale** attestante l'iscrizione all'albo ed avente natura di documento di riconoscimento agli effetti di legge, deve riportare la data di scadenza e per avere validità deve essere, pertanto, rinnovata periodicamente per attestare a tutti gli effetti di legge il persistere delle condizioni atte all'iscrizione all'albo. La validità della smart card quale documento di riconoscimento è di sei anni. Va da sé, che una smart card riportante sul retro una data scaduta, non ha più alcun valore legale e come tale cessa di avere qualsiasi validità come qualsiasi altro documento d'identità. Al momento del suo rinnovo/scadenza la smart card deve essere ritirata e distrutta da parte del responsabile dell'Ordine territoriale.

Nelle sue funzioni operative di firma digitale e carta nazionale dei servizi i certificati di autenticazione, contenuti all'interno della tessera, devono essere rinnovati ogni tre anni perché la smart card possa essere utilizzata per la firma dei documenti e per tutti gli accessi sui siti della pubblica amministrazione (carta nazionale dei servizi).

Tanto si doveva a titolo esplicativo.

Si porgono cordiali saluti,

Cordiali saluti.



Il Presidente  
**Sabrina Diamanti**, Dottore Forestale

